



Proposta N. 7

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale
Registro Generale nr.231 del 13/04/2022

Oggetto:
Flessibilità del congedo di maternità dipendente comunale

La sottoscritta dott.sa Ilaria Luciano, segretario comunale nominata ad interim Responsabile del Servizio "Segreteria generale e personale" con Decreto del Sindaco n. 04 del 31.03.2022, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento;

Visti

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

Vista

- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024 - Approvazione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29/6/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;

Visto:

- il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.L. 76/2020 così come convertito nella L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il quale ha derogato alcune parti del Codice dei contratti pubblici
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della G.M. n. 142 del 17.12.2013 e modificato con delibera G.M. n. 213 del 30.12.2020;
- il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021;

Richiamato l'art. 16 – co. 1 – del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 che dispone, tra l'altro, il divieto di adibire al lavoro le donne "durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20" e "durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20";

Visto l'art. 20 – co. 1 – del D. Lgs. 151/2001 che dispone che, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto

e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Visto, altresì, il comma 1.1. dell'articolo 16 sopracitato che dispone che in alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Vista la richiesta in data 08.04.2022 – Prot. n. 6783 - della dipendente, Sig.ra--- omissis... ---, con la quale la stessa chiede di usufruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all'art. 20 – co.1 – del D. Lgs. n. 151/2001, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto prevista per il 15.06.2022 e quindi usufruendo di tale flessibilità fino al 14.05.2022;

Vista la certificazione medica rilasciato dal medico specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale, Dott.ssa Gremigni Raffaella, in data 08.04.2022 ed allegata alla richiesta sopracitata dalla quale si evince che la data presunta del parto della dipendente sopracitata è il 15.06.2022 e che ricorrono le condizioni per procrastinare di un mese l'astensione obbligatoria della dipendente sopracitata dall'attività lavorativa ai sensi della normativa vigente;

Vista la certificazione medica rilasciata in data 12.04.2022 dal medico competente, Dott. Papi Alessandro, e pervenuta nella medesima data - Prot. n. 7064 - dalla quale si evince che non esistono controindicazione al prolungamento di gg. 30 dell'attività lavorativa della dipendente sopra citata;

Ritenuto di prendere atto della richiesta della dipendente --- omissis... --- in data 08.04.2022 – Prot. n. 6783 - corredata della certificazione rilasciata dal medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale e di prendere atto della certificazione rimessa dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro i riconoscendo alla stessa la flessibilità del congedo di maternità durante l'ottavo mese di gravidanza con astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (15.06.2022) e quindi a partire dal 15.05.2020 e nei quattro mesi successivi al parto;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata.
2. Di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, della richiesta di flessibilità del congedo di maternità avanzata dalla dipendente --- omissis... --- in data 08.04.2022 – Prot. n. 6783 – corredata della certificazione rilasciata dal medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale e di prendere atto della certificazione rimessa dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro riconoscendo alla stessa la flessibilità del congedo di maternità durante l'ottavo mese di gravidanza con astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (15.06.2022) e quindi a partire dal 15.05.2022 e nei quattro mesi successivi al parto.
3. Di dare atto che l'interruzione della flessibilità – volontaria o per fatti sopravvenuti – determina l'inizio del congedo di maternità (v. Circolare Inps n. 148 del 12.12.2019)
4. Di dare atto che la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell'art.5 della L 241/1990, rimane in carico alla sottoscritta che dichiara l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012.

5. Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto.
6. Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 - co. 32 - L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013.
7. di dare atto che le disposizioni in oggetto vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro nell'esercizio dei poteri datoriali e, pertanto, avverso al presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
8. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Servizio Segreteria Generale e Personale.

Il Responsabile del Servizio
Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 13/04/2022 al 28/04/2022.

Collesalveti, 13/04/2022

L'incaricato
VIVALDI DANIELA